

ATTO N. 1772

DISEGNO DI LEGGE

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 721 del 5.6.2003)*

**“Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in
attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”**

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 13.6.2003*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 16.6.2003



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05/06/2003 n. 721.

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDALI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva nella riunione del tavolo agroalimentare tenutasi in data 22 maggio 2003;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio l'Assessore all'Agricoltura di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228".



RELAZIONE

Il presente disegno di legge da attuazione al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228, articoli 26 e 27, al fine di riconoscere le Organizzazioni di produttori agricoli.

Il riconoscimento delle Organizzazione di produttori, nel settore economico agricolo, è uno strumento che garantisce agli associati la valorizzazione dei prodotti per cui viene creata una struttura che consenta ai produttori di superare le singole economie individuali, riducendo i costi e aumentando la competitività sul mercato ed il valore aggiunto.

L'art. 2 stabilisce che le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli siano disciplinate dalla Giunta Regionale con norme regolamentari, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;
- b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;
- c) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;
- d) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

L'art.3, al fine di dare una pubblicità e fornire un quadro di riferimento delle organizzazioni di produttori operanti nei vari settori produttivi, prevede l'istituzione di un elenco regionale delle Organizzazioni dei Produttori agricoli riconosciute. La gestione dell'elenco è disciplinata con le norme regolamentari di cui all'articolo 2.

Ai sensi della L.R. n.42 del 1 luglio 1981 "Norme sull'associazionismo dei produttori. Applicazione legge 20 ottobre 1978, n.674", operano in Umbria ventisei Associazioni di produttori, regolarmente riconosciute dalla Regione

L'art.4 abroga la legge regionale n.42 del 1 luglio 1981 "Norme sull'associazionismo dei produttori. Applicazione legge 20 ottobre 1978, n.674", in quanto sostituita dal presente disegno di legge.

L'art.5 prevede che le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n.674, alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all'articolo 3 a condizione che:

a) abbiano ottemperato a quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del d.lgs 228/2001;

b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, ai requisiti richiesti dal d.lgs 228/2001 nonché dalla presente legge e dal regolamento attuativo della stessa

L'art.5 prevede inoltre che la Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisca le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle associazioni che non si sono adeguate ai contenuti del presente articolo.

Disegno di legge: Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.



Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 26, commi 3 e 5, e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 fissa i criteri per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute

Art.2.

(Criteri e Modalità)

1. Le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli sono disciplinate dalla Giunta Regionale con norme regolamentari, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;
- b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;
- c) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;
- d) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

Art.3.

(Elenco regionale)

1. E' istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei Produttori agricoli riconosciute. La gestione dell'elenco è disciplinata con le norme regolamentari di cui all'articolo 2.

**Art.4.
(Abrogazione)**

1. E' abrogata la Legge Regionale 1 Luglio 1981 n. 42.

**Art.5.
(Norme transitorie)**

1. Le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n.674¹, alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all'articolo 3 a condizione che:

- a) abbiano ottemperato a quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del d.lgs 228/2001;
- b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, ai requisiti richiesti dal d.lgs 228/2001, dalla presente legge dal regolamento stesso

2. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle associazioni che non si sono adeguate ai sensi del comma 1.




NOTE



Si riporta il testo dell'art.26 e 27 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228:

Art.26 (Organizzazione di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
 - a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 - b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
 - c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
 - a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
 - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
 - c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
 - a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
 - 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
 - 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;
 - 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione
 - 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali
 - 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
 - b) contengano disposizioni concernenti:
 - c) regole atti a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
 - d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, il mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
 - e) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 2. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.
5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, secondo le norme dettate dal ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alla spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni si procede alla dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.



Art.27 (Requisiti delle organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:
 - a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
 - b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
 - c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.
2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chiede il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.

Allegato 1(art.27 comma 1)

	SETTORE	Numero di produttori
A	Apistico	50
B	Avicunicolo	50
C	Cerealicolo - oleaginoso	100
D	Florovivaistico	50
E	Olivicolo	50
F	Pataticolo	100
G	Sementiero	100
H	Sughericolo	200
I	Tabacchicolo	100
J	Vitivinicolo	100
K	Zootecnico	100
L1	Produzioni bovine	100
L2	Produzioni ovicaprine	100
L3	Produzioni suine	100
L4	Produzioni lattiero casearie	100
M	Altri settori	50

ⁱ Si riporta il testo della legge regionale n.42 del 1 luglio 1981: Norme sull'associazionismo dei produttori. Applicazione legge n.674 del 20 ottobre 1978:

ARTICOLO 1 (Finalità) .

Con la presente legge, la Regione dell' Umbria dà attuazione a quanto previsto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dal regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 1360 del 19 giugno 1978, in materia di associazioni dei produttori e loro unioni nonché dal regolamento(CEE) n. 2083 della Commissione del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative all' attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni. In particolare la presente legge:



- a) determina le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni;
- b) istituisce l' albo regionale delle associazioni e delle relative unioni e fissa le modalità per l' esercizio della vigilanza e del controllo sulle medesime;
- c) concede aiuti finanziari alle associazioni e relative unioni, nonchè per la costituzione delle stesse;
- d) determina, infine, le modalità per la istituzione del Comitato regionale delle unioni riconosciute e per la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione agricola regionale.

ARTICOLO 2 (Riconoscimento delle associazioni e delle unioni).

Le associazioni di produttori e relative unioni sono riconosciute dalla Regione previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) siano costituite secondo le norme del regolamento CEE n. 1360/ 78, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e siano in possesso dei requisiti dalle stesse stabilite;
- b) abbiano sede nel territorio regionale;
- c) abbiano il volume minimo di produzione annuo o il fatturato, nonchè il numero minimo di produttori agricoli indicati dal regolamento CEE numero 2083/ 80;
- d) le associazioni di cui al precedente articolo devono essere costituite da produttori agricoli, associati direttamente o quali membri di una cooperativa o di un' altra forma associata prevista dall' art. 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento CEE n. 1360/ 78, che per almeno il 60 per cento siano conduttori di aziende agricole situate nella Regione, e rappresentino almeno il 60 per cento del prodotto totale dell' associazione;
- e) le unioni, ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono essere costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni riconosciute dalla Regione; le unioni stesse debbono essere costituite anche in conformità di quanto previsto dall' art. 6, punto 3, del regolamento CEE n. 1360/ 78.


ARTICOLO 3 (Domande e procedure per il riconoscimento).

Le domande tendenti ad ottenere il riconoscimento di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 1360/ 78 e dall' art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono essere presentate, dalle associazioni di produttori e dalle relative unioni, al Presidente della Giunta regionale ed essere corredate dai seguenti documenti:

1. copia dell' atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1360/ 78 e alla legge n. 674/ 1978;
2. elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell' apposito libro sociale;
3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell' associazione o dell' unione, attestante:
 - a) quantità e valore del prodotto (o dei prodotti) per il quale si chiede il riconoscimento, proveniente dagli associati e da questi immesso sul mercato nei tre anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;
 - b) consistenza aziendale dalla quale risulti il relativo ordinamento colturale, per i singoli produttori associati, nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento. I dati di cui ai precedenti punti a), b) devono essere desunti dai registri che le aziende agricole sono obbligate a tenere per legge o scelgono volontariamente. Negli altri casi devono essere desunti da dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà ;
4. copia, in estratto notarile, del relativo libro dei verbali dell' assemblea e dei regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 6 del regolamento CEE n. 1360/ 78 e dell' art. 2, secondo comma, punto 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674;
5. copia della deliberazione dell' organo competente, che decide la presentazione della domanda. La veridicità e l' attualità della documentazione è attestata dal Presidente dell' associazione o dell' unione con dichiarazione scritta e autentica. Al riconoscimento delle associazioni e delle unioni, provvede la Giunta regionale sentito il Comitato di cui all' art. 6 della presente legge. Con l' atto di riconoscimento è disposta l' iscrizione nell' apposito albo regionale di cui al successivo art. 4. Il provvedimento di diniego è adottato, con le procedure e nei termini di cui al comma precedente, e deve essere motivato.

ARTICOLO 4 Istituzione dell' albo regionale.

E' istituito l' albo regionale delle associazioni di produttori e relative unioni, al quale sono iscritti tutti gli organismi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente art. 3. Alla tenuta dell' albo provvede l' Ufficio agricoltura della Giunta regionale. Le associazioni e le unioni iscritte all' albo regionale devono tenere le seguenti scritture contabili: a) il libro degli inventari; b) il libro giornale; c) il libro degli associati, contenente l' indicazione del nome di ciascun associato, dei terreni e degli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l' associazione e, per le unioni il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro è fatto obbligo di indicare ogni successiva variazione di tali elementi; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea, degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell' associazione e della unione; e) il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte dei singoli produttori aderenti all' associazione e, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello





stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato, sulla base di norme pubbliche e la relativa destinazione dei prodotti non messi in vendita dall'associazione o dall'unione. I libri e i registri di cui al presente articolo devono essere conformi alle leggi vigenti.

ARTICOLO 5 Vigilanza e controllo sulle associazioni e sulle unioni.

Il potere di vigilanza e controllo, attribuito alla Regione ai sensi dell' art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è esercitato dalla Giunta regionale. A tal fine le associazioni e le unioni riconosciute debbono trasmettere, entro trenta giorni dalla loro adozione, i bilanci (preventivo e consuntivo) nonché le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2, secondo comma, punto 4, della legge 20 ottobre 1978, n. 674. Il controllo sugli atti di cui al comma precedente è espletato nel termine di giorni trenta dal ricevimento degli stessi. Nell'esercizio di tale controllo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 in quanto compatibili. Il riconoscimento delle associazioni dei produttori e loro unioni è revocato qualora ricorrano i motivi recati dall' art. 8 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 e dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674. Il Presidente della Giunta regionale su conforme motivato parere della Giunta regionale e sentito il comitato di cui all' art. 6 della presente legge dispone, previa diffida, la revoca del riconoscimento nei casi previsti dal regolamento CEE n. 1360/ 78 e la cancellazione dall'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni.

ARTICOLO 6 Comitato regionale di coordinamento delle riunioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli. E' istituito, ai sensi degli artt. 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 il Comitato regionale di coordinamento delle unioni umbre delle associazioni dei produttori agricoli. Il Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna unione regionale riconosciuta. Il Comitato è integrato da un membro della Giunta regionale o suo delegato nonché da altri rappresentanti, aventi voto consultivo, in conformità dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, designati con le modalità in detta norma previste. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione di quest'ultimo organo. La sostituzione di membri è effettuata, con le modalità indicate per la costituzione, su richiesta della stessa unione, organizzazione, ente che aveva designato il membro da sostituire. Il Comitato dura in carica tre anni. Le sedute del Comitato sono valide quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; le decisioni e i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti. Al Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni regionali riconosciute, spetta altresì allo stesso:

- a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;
- b) emettere, qualora richiesto, pareri sulle iniziative delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni riconosciute, con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4- 7- 8- 9 dell' art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, volti a stimolare la omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricola - alimentare;
- c) favorire mediante opportune proposte la stipulazione di accordi interprofessionali tra le associazioni dei produttori e le relative unioni, le industrie e loro organizzazioni rappresentative;
- d) sottoporre proposte per la elaborazione di programmi pubblici finalizzati alla formazione professionale dei quadri tecnici e dirigenziali delle associazioni di produttori e relative unioni.

Il Comitato inoltre:

- 1) ha sede presso l'assessorato regionale all'agricoltura;
- 2) elegge il presidente nel proprio seno fra i rappresentanti dell'unione;
- 3) può articolarsi in sotto comitati;
- 4) si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente; si riunisce altresì ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un quarto dei rappresentanti delle unioni entro trenta giorni dalla richiesta stessa;
- 5) deve esprimere i prescritti pareri nel termine di giorni trenta dalla richiesta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.

ARTICOLO 7 Aiuti alle associazioni e alle relative unioni.

Allo scopo di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolarne il funzionamento amministrativo, la Regione, nell'ambito dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE n. 1360/ 78 e dell' art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle unioni riconosciute. I contributi, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della stessa, sentito il Comitato regionale di cui all' art. 6 della presente legge. L'entità degli aiuti è conforme a quanto disposto dai paragrafi 1), 2), 3), dell' art. 10 del regolamento CEE n. 1360/ 78 e nei limiti previsti dal paragr. 1) dell' art. 11 del medesimo regolamento. La Giunta regionale, sulla base dei programmi approvati, può concedere anticipazioni finanziarie comunque non superiori al 50 per cento del contributo ammesso.

ARTICOLO 8 Modalità per la concessione dei contributi finanziari.

Al fine della concessione dei contributi finanziari di cui al precedente art. 7, le associazioni e le relative unioni devono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda. La stessa, completa di



tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta e sottoscritta con firma autenticata, deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) programma particolareggiato di attività dell'associazione o della unione per il periodo al quale si riferisce la richiesta;
- 2) estratto autentico del libro degli associati;
- 3) estratto autentico del libro di carico e scarico;
- 4) copia autentica dell'atto del competente organo statutario di autorizzazione al firmatario a presentare la domanda. Entro il 31 marzo di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo del trascorso esercizio, corredato da una particolareggiata relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 9 Contributi per la realizzazione dei programmi delle associazioni e delle unioni.

Per la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, per le quali sono riconosciute, alle associazioni e loro unioni possono essere concessi aiuti consistenti in contributi del 50 per cento sulle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi.

ARTICOLO 10 Estensione delle norme della presente legge a leggi preesistenti.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni di produttori zootecnici previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalla legge regionale 28 agosto 1978, n. 49, salvo per quanto riguarda il numero dei soci e le quantità minime prodotte che sono stabilite dal regolamento CEE n. 2083/ 80. I contributi finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi alle associazioni preesistenti solo nei limiti delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo occorrenti per l'adeguamento alle condizioni previste dalla presente legge.

ARTICOLO 11 Comitato regionale provvisorio.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale istituisce il Comitato regionale di cui al precedente art. 6, chiamando a farne parte, per i primi tre anni, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore. Il Comitato così costituito è integrato con i rappresentanti di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

ARTICOLO 12 Disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal CIPAA ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1978, n. 674.

ARTICOLO 13 Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, al regolamento CEE n. 1360/ 78, al regolamento CEE n. 2083/ 80 e successive modificazioni ed integrazioni al regolamento CEE n. 2084/ 80

Si riporta il testo della legge n.674 del 20 ottobre 1978: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.


ARTICOLO 1. La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

ARTICOLO 2. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nella presente legge, determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento:

- 1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all'associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;
- 2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le





assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;

- 3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;
- 4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente **articolo in prima** convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente **articolo** almeno un quinto degli associati;
- 5) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;
- 6) che, salvo quanto previsto dal precedente punto 2) del presente **articolo**, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;
- 7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;
- 8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- 9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;
- 10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

ARTICOLO 3. Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei suindicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo **articolo 11** della presente legge.

ARTICOLO 4. Le regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentiti il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

articolo 5. Le regioni determinano altresì:

- 1) le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite, preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere a) e b). Gli statuti delle unioni devono prevedere:
 - a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;
 - b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;
- 2) le modalità per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;
- 3) le modalità per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.

ARTICOLO 6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore stesso.

Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 11, possono avanzare, al CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.



In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il Ministro, sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 11, può disporre la revoca del riconoscimento, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

ARTICOLO 7. Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'art. 17 del codice civile.

Le stesse sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'art. 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola, ai sensi dell'art. 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti (2).

(2) Così sostituito dall'art. 8, comma primo, L. 8 novembre 1986, n. 752, riportata al n. D/CLXVII.

ARTICOLO 8. Le associazioni di produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

- a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;
- b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.

ARTICOLO 9. Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984. La predetta somma è ripartita tra le regioni, con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dall' leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge.

ARTICOLO 10. In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

La predetta somma è ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.

Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi è riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.



I contributi sono concessi alle unioni, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 1.

ARTICOLO 11. Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composta da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.

I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attività delle unioni nazionali riconosciute.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

ARTICOLO 12. Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.

ARTICOLO 13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, le organizzazioni di produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

ARTICOLO 14. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresì, entro il 1° marzo di ogni anno, al suindicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360.

ARTICOLO 15. All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

Disegno di Legge:

"Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 "

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione proponente)

1) VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI:

L'attività connessa alla attuazione della legge è prevista nei compiti del Servizio "Aiuti alle imprese e alle filiere agricole ed agroalimentari" assegnati alla Sezione 3 "insediamento giovani agricoltori, indennità compensative, prepensionamento in agricoltura, associazioni di prodotto" risulta quindi coerente con il sistema organizzativo regionale

2) INDIVIDUAZIONE QUALI - QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI RESPONSABILITÀ ATTRIBUITE:

Con esclusivo riferimento alla struttura regionale, i soggetti coinvolti nei processi sono nella Direzione attività produttive:

- un responsabile del Servizio: "Aiuti alle imprese e alle filiere agricole ed agroalimentari";
- un responsabile di sezione e responsabile del procedimento delle: Associazioni di prodotto;
- una unità di categoria C) attualmente assente;

3) DESCRIZIONI DELLE PROCEDURE CON LA VERIFICA DEI PASSAGGI/TEMPI/SOGGETTI COINVOLTI:

Il disegno di legge prevede che la definizione delle procedure sia demandata ad un regolamento di approvazione della Giunta regionale. In detto regolamento saranno stabilite le procedure per il riconoscimento, la vigilanza ed il controllo delle Organizzazioni di produttori agricoli. Dette procedure prevederanno: acquisizione delle domande, istruttoria delle stesse, controllo amministrativo sul 100%, atto di riconoscimento e controllo in loco sull'80% delle domande estratte a campione, negli anni successivi sono previsti adempimenti atti a verificare il mantenimento dei requisiti che hanno concorso al riconoscimento. Si prevede un tempo di almeno 15 giorni per gli adempimenti connessi ad ogni domanda. Si prevede inoltre che possano richiedere il riconoscimento almeno 15 soggetti.

4) EFFETTI SULLA SPESA DEL PERSONALE E SULLA DOTAZIONE ORGANICA: (se comporta incrementi, riqualificazione professionale, attribuzione nuovi incarichi, etc.)

Con l'approvazione della presente legge per gli adempimenti connessi all'attuazione del regolamento, si ritiene che la Sezione 3 debba essere incrementata di una unità di categoria C) .

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuliano Polenzani





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale

Servizio Affari giuridici e legislativi

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
C 19614 / IV 23 APR. 2003

Prot. n. 6455

Perugia, 22 APR. 2003

Al Direttore regionale alle Attività
produttive

Dr. Ciro Becchetti

S E D E

Oggetto: Regolamento regionale: "Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 concernente: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 - Regolamento per il riconoscimento delle Associazioni dei Produttori Agricoli."

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 16327 del 02 aprile 2003 si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 15 aprile 2003 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto nel testo che si allega concordato con i rappresentanti della Sua Direzione Dr. Giuliano Polenzani e Dr. Roberto Berretta.

Si è ritenuto infatti opportuno far precedere la disciplina regolamentare da norme di legge che fissino i criteri generali, abrogino le previgenti normative, istituiscano l'elenco delle organizzazioni e dispongano in ordine alle associazioni i produttori agricoli riconosciuti ed operanti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Avv. Marco Rufini

RM/sl
ParDDL228.doc

REGIONE UMBRIA											
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE											
SERVIZIO				ARRIVO				SERVIZIO			
I	II	23 APR. 2003				IX				X	
III	IV					XI				XII	
X	VI					XIII					
VII	VIII										
UFFICI TEMPORANEI				DIRETT. <input checked="" type="checkbox"/> SEGRET. <input type="checkbox"/>							
				POSIZ. INDIVIDUALI <input type="checkbox"/>							

Proposta di Legge: "Norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente
Avv. Marco Rufini

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 26, commi 3 e 5, e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fissa i criteri per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute.

Art. 2.
(Criteri e modalità)

1. Le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli sono disciplinate dalla Giunta regionale con norme regolamentari, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;

b) deroghe alle quantità di prodotto e al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;

c) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;

d) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

Art. 3.
(Elenco regionale)

1. E' istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La gestione dell'elenco è disciplinata con le norme regolamentari di cui all'articolo 2.





Art. 4.
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 1 luglio 1981, n. 42.

Art. 5.
(Norme transitorie)

1. Le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all'articolo 3 a condizione che:

a) abbiano ottemperato a quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del d.lgs. 228/2001;

b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, ai requisiti richiesti dal d.lgs. 228/2001, dalla presente legge e dal regolamento stesso.

2. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle associazioni che non si sono adeguate ai sensi del comma 1.

Perugia, li 10 GIU. 2003

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE